

Brevi note in tema di ricorso straordinario per cassazione

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La garanzia costituzionale del sindacato di legittimità e il ricorso straordinario – 3. L'interpretazione della norma di cui all'art. 111, Cost., settimo comma (già secondo comma) ad opera della Corte di cassazione – 4. La giurisprudenza sul tema all'esame degli ultimi cinque anni.

1. Premessa

Secondo Calamandrei il ricorso per cassazione rappresenta “l'astuzia dell'ordinamento” che sfrutta l'interesse privato, consistente nell'annullamento della sentenza ingiusta, per realizzare l'interesse generale all'uniforme ed esatta interpretazione della legge, senza che il giudizio per cassazione diventi giudizio di terza istanza e restando, i suoi, giudici di legittimità e non di merito.

La Corte procede attraverso il ricorso delle parti. E', quindi, per il tramite dell'interesse individuale nel processo (*ius litigatoris*) che la Cassazione può assicurare l'interesse pubblico all'esatta e uniforme interpretazione della legge in astratto (*cd. ius constitutionis*) e solo entro questi limiti. In tal modo l'interesse del ricorrente all'annullamento della sentenza diventa funzionale al fine pubblico della certezza del diritto.

Il ricorso per cassazione è, come pure evidenziato da autorevole dottrina, essenzialmente un rimedio di legalità avente la funzione di rendere immune il giudizio di merito da errori che possano vizziarlo ed è proprio nella peculiarità di tale funzione che trovano fondamento i presidi costituzionali dell'accesso alla cassazione e si esalta anche la valenza della motivazione che, prevista dalla Carta costituzionale con riferimento a tutti i provvedimenti giurisdizionali (art. 111, sesto comma, Cost.), assume valenza ancor più pregnante per le decisioni di legittimità, atteso che, ai sensi dell'art. 65 del vigente ordinamento giudiziario, la Corte di cassazione «*assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni*», ed inoltre «*regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge*».

Con il presente scritto, lungi dal pretendere di fornire un'analisi completa delle innumerevoli questioni che il tema assegnato pone, si intende soltanto proporre alcuni spunti di riflessione per la discussione nel gruppo di lavoro, seguendo un'impostazione di carattere eminentemente pratico.

2. La garanzia costituzionale del sindacato di legittimità e il ricorso straordinario

Punto di riferimento imprescindibile per un ogni discorso in tema di ricorso straordinario per cassazione è l'art. 111 Cost., settimo comma (già secondo comma), secondo cui:

«Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra».

Questo ricorso, esperibile qualora non sia applicabile il regime del ricorso ordinario, viene denominato “straordinario” per distinguerlo dal ricorso “ordinario”, che è quello proposto ai sensi

dell'art. 360 cod. proc. civ. avverso le sentenze impugnabili di cui a tale norma, nonché avverso le sentenze di primo grado qualora sia stato dichiarato inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348-*bis* c.p.c. (v. art. 348-ter, terzo comma, c.p.c.).

Trattasi comunque di impugnazione riconducibile al catalogo dei mezzi di impugnazione di cui all'art. 323 cod. proc. civ. e che condiziona il passaggio in giudicato della sentenza ex art. 324, e, pertanto, sotto tale profilo, può qualificarsi come impugnazione ordinaria¹.

Il quarto comma dell'art. 360, come modificato dall'art. 2 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, stabilisce che le disposizioni di cui al primo comma (relativo ai motivi del ricorso) e al terzo comma (non impugnabilità delle sentenze non definitive) «*si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge*».

Risulta così evidente che i motivi attualmente proponibili con il ricorso straordinario sono gli stessi per i quali è possibile presentare ricorso ordinario.

Anche la forma di tali due ricorsi è identica².

Uguale è anche il termine per impugnare con riferimento ad entrambi i ricorsi, se proposti avverso una sentenza³.

La questione si complica se il ricorso straordinario è proposto avverso un provvedimento diverso dalla sentenza.

3. L'interpretazione della norma di cui all'art. 111, cost., settimo comma (già secondo comma) ad opera della Corte di cassazione

Dopo alcune iniziali incertezze, la Corte di cassazione ha dato alla norma costituzionale in parola un'interpretazione molto ampia – riconoscendole un immediato valore precettivo e introducendo così nel sistema il cd. ricorso straordinario per cassazione⁴ – che ha esteso il controllo di legittimità di detta Corte in una duplice direzione: da un lato, sono state ritenute soggette al ricorso per cassazione le sentenze pronunciate dai giudici ordinari e speciali in grado di appello o in unico grado, pur se qualificate dalla legge come non impugnabili; dall'altro, è stato ritenuto che la norma costituzionale non si riferisca alle «sentenze» in senso formale, cioè a quei provvedimenti definiti come tali dall'organo che li pronuncia ed aventi le forme previste dall'art. 132 c.p.c., bensì a tutti i provvedimenti comunque qualificati e in qualsiasi forma pronunciati, i quali abbiano tuttavia «natura *decisoria*»⁵ e quindi sostanza di sentenza e non siano altrimenti impugnabili.

Questa interpretazione estensiva, caldeggiata sin dall'inizio degli anni 50 e sostenuta anche negli anni successivi da gran parte della dottrina⁶ è stata accolta dalla sentenza delle Sezioni Unite 30 luglio

¹ G. Amoroso, *Il giudizio di cassazione*, Milano, 2019, p. 135.

² Cass. 14 febbraio 2011, n. 366 ha ritenuto che la previsione di cui all'art. 366-*bis* cod. civ., ora abrogato, si applicasse anche al ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111 Cost., sul rilievo che questo era assoggettato, per forma, termini e condizioni di ammissibilità, alla disciplina processuale stabilita per il ricorso ordinario.

³ G. Amoroso, *op. cit.*, p. 152.

⁴ C. Mandrioli, *Diritto processuale civile*, Torino, 2009, II, 512.

⁵ V., *ex multis*, Cass. 3/12/1996, n. 10771; Cass. 6/02/2004, n. 2235; Cass., ord., 11/03/2006, n. 5377.

⁶ L. Bianchi d'Espinosa, *L'art. 111 della Costituzione e le sentenze impugnabili per cassazione* in Foro pad. 1951, IV, 121; Idem, *Ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione*, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1957, p. 1015; Idem, *La Costituzione e il ricorso per cassazione*, in Riv. dir. processuale, 1962, p. 205; E. Garbagnati, in Riv. dir. processuale, 1967, p. 356; C. Mandrioli, *L'assorbimento dell'azione civile di nullità e l'art. 111 della Costituzione*, Milano, 1967, p. 35; A. Cerino Canova, *La garanzia costituzionale del giudicato civile*, in Studi Liebman, Milano 1979, vol. II, p. 1853 e in Riv. dir. civ., 1977, p. 395.

1953, n. 2593 ed è stata ribadita per lungo tempo, nonostante i numerosi dubbi sollevati al riguardo da parte della dottrina⁷.

In particolare va evidenziato che tre sono le pronunce fondamentali di legittimità in tema di ricorso straordinario per cassazione che non possono essere oblite in un sia pur rapido *exkursus* storico a partire dall'entrata in vigore della Costituzione italiana.

Le due nozioni-chiave della disposizione costituzionale già richiamata sono “*sentenza*” e “*violazione di legge*” ed è proprio alla luce di tali nozioni che si passa ad esaminare le predette tre sentenze di legittimità.

2.1. Per quanto riguarda la prima nozione-chiave, è indispensabile il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite della S.C., n. 2593 del 30/07/1953.

Con tale pronuncia è stato affermato che «*a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 111 della Costituzione, tutti i provvedimenti decisori, ancorché siano dichiarati sentenze non impugnabili o siano definiti ordinanze dalle leggi anteriori, sono impugnabili con ricorso alla Cassazione per violazione di legge*». Nella specie esaminata dalla S.C., è stato dichiarato ammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost. contro l'ordinanza con cui il giudice, decidendo un'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di spese e di onorari di avvocati e procuratori, provvede alla liquidazione di tali onorari, trattandosi di ordinanza che, ancorché dichiarata non impugnabile dall'art. 29 della l. 794/1942, ha carattere decisorio.

Si afferma così l'orientamento che fa riferimento alla nozione della sentenza in senso sostanziale⁸, secondo cui è irrilevante la forma del provvedimento (sentenza, ordinanza o decreto) dovendosi, invece, aver riguardo alla “sostanza” del provvedimento⁹.

È pur vero che l'art. 279 cod. proc. civ. stabilisce il legame necessario tra sentenza e contenuto decisorio (per cui la sentenza ha sempre contenuto decisorio), tuttavia, l'art. 131 cod. proc. civ., afferma che il legislatore stabilisce i casi in cui il giudice adotta sentenza, ordinanza o decreto e, pertanto, non può *a priori* escludersi che un provvedimento non in forma di sentenza possa avere contenuto decisorio. Il legislatore, infatti, ben può prescrivere che debba adottarsi la forma di ordinanza piuttosto che quella di sentenza per mere ragioni di opportunità (celerità nella stesura del provvedimento e nella definizione della controversia) e non in ragione del contenuto (decisorio o meno) che il provvedimento è destinato ad assumere.

⁷ V. Calamandrei – Furno, voce *Cassazione civile*, in *Noviss. Dig. It.*, vol. II, Torino, 1958, p. 1068; Andrioli, *Commento*, II, p. 449 e *Diritto processuale civile*, p. 843; E. Fazzalari, *Il giudizio civile di cassazione*, Milano, 1960, p. 55.

⁸ Per ampi riferimenti al riguardo, v. R. Frasca, *Nuove tendenze e vecchi problemi della giurisprudenza della Corte in tema di ricorso straordinario*, in *L'evoluzione giurisprudenziale nelle decisioni della Corte di cassazione*, Raccolta di studi in memoria di Antonio Brancaccio, Giuffrè, 2013, VII, 298 e ss.

⁹ La giurisprudenza della S.C. – come già in sostanza evidenziato all'inizio del § 2 – ha riconosciuto immediato valore precettivo alla norma costituzionale già richiamata, ampliando, in tal modo, l'ambito dei provvedimenti impugnabili con il ricorso per cassazione, orientandosi – sia pure in contrasto con parte rilevante della dottrina (v. Calamandrei – Furno, *Cassazione civile*, 1068; Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, Napoli, 1956, II, p. 449) – ad applicare l'art. 111, secondo (ora settimo) comma Cost. non solo ai provvedimenti aventi la forma di sentenza ma anche ad ogni provvedimento emesso in forma diversa dalla sentenza, purché incida su diritti soggettivi, abbia natura decisoria e non sia altrimenti impugnabile. È stato affermato (Mandrioli, *Diritto processuale civile*, II, Torino, 2011, p. 541) che in tal modo si riconosce che nella richiamata norma costituzionale la parola “sentenza” ha un significato diverso – anche sotto il profilo formale – di quello col quale è impiegato nel codice, ossia un significato che include ogni provvedimento giudiziario decisorio che incide su diritti ed è idoneo al giudicato.

Un autorevole studioso si è dedicato, in particolare, ad individuare i fondamenti storici e sistematici di quella che lo stesso definisce «*nozione costituzionale di sentenza*» (Cerino Canova, *La garanzia costituzionale*, p. 420 e sgg.).

Le Sezioni Unite del 1953 affermano che l'art. 111 Cost. ha la chiara finalità di ammettere il ricorso per cassazione contro provvedimenti rispetto ai quali la legge esclude ogni impugnazione o il ricorso per cassazione, ovvero lo limita, non consentendolo per violazione di legge. La garanzia dell'impugnazione in cassazione va però collegata alla natura decisoria del provvedimento, in quanto solo per il provvedimento a contenuto decisorio - avendo esso la capacità di provocare pregiudizi irreparabili - si impone la garanzia del riesame da parte del giudice superiore; un siffatto esame è, invece, superfluo per il provvedimento a contenuto ordinatorio. Peraltro, una nozione formale di sentenza attribuirebbe al legislatore il potere di escludere insindacabilmente quando un provvedimento - nonostante il suo contenuto decisorio - sia soggetto all'impugnazione in cassazione per violazione di legge.

Va poi rimarcato che se la valutazione caso per caso della decisorietà del provvedimento si rende necessaria per decreti ed ordinanze, lo stesso non vale per le sentenze, le quali, per la sola forma che assumono, il ricorso straordinario per cassazione è sempre ammissibile.

Pertanto, mentre l'elemento formale è svalutato in ordinanze e decreti, la valutazione della natura sostanziale del provvedimento è, invece, irrilevante per le sentenze, in quanto la forma è sufficiente per ammettere il ricorso (ordinario, o straordinario se la sentenza è dichiarata non impugnabile, come avviene per l'opposizione agli atti esecutivi, v. il vigente art. 618 cod. proc. civ.).

Per mera precisazione, va peraltro sottolineato che l'elaborazione della nozione di sentenza in senso sostanziale si riferisce alle ipotesi in cui sia la volontà del legislatore (astratta) a prescrivere che il provvedimento decisorio assuma la forma di ordinanza o di decreto; del tutto diversa è la questione che si pone quando sia il giudice ad adottare un provvedimento (in concreto) errando nella scelta della forma dello stesso. A questa seconda ipotesi si collega l'altro principio di elaborazione giurisprudenziale di "*prevalenza della sostanza sulla forma*".

L'opzione interpretativa operata dalla Corte di legittimità con la ricordata sentenza del 1953, con il conseguente distacco dall'equivalenza stabilita dal codice di rito tra decisorietà e forma di sentenza, risulta fondarsi su una profonda consapevolezza della varietà di forme che assume nell'ordinamento la cognizione (procedimenti speciali di cognizione) e, come dimostra il proliferare di riti speciali, risulta antesignana e tuttora attuale.

Dall'innovativo orientamento che prende le mosse da Cass. 2593/1953 consegue che la stessa Corte di cassazione è chiamata ad individuare quali provvedimenti abbiano la natura di "sentenza in senso sostanziale"; in via prospettica, si può anche asserire che tale apertura abbia fatto da sponda, almeno indirettamente, alla scelta del legislatore di prevedere, per ragioni di economia e celerità processuale, procedimenti speciali più "snelli" accanto al rito ordinario, conferendo ad essi "legittimità" in quanto pienamente alternativi al rito ordinario sotto il profilo dell'impugnazione in cassazione del provvedimento conclusivo adottato.

Deve evidenziarsi altresì che, proprio il gravoso compito di definire quando il provvedimento è ricorribile comporta l'onere - per la giurisprudenza - di fissare ed individuare in concreto i due requisiti fondamentali del provvedimento affinché lo stesso sia ricorribile: la decisorietà e la definitività¹⁰.

La decisorietà consiste nell'idoneità del provvedimento a decidere o incidere su situazioni soggettive di diritto o *status* e si accompagna alla capacità del provvedimento di acquisire l'efficacia del

¹⁰ In tema di definitività e decisorietà v., *amplius*, R. Frasca, *op. cit.*, p. 306 e ss.

giudicato. A tale proposito va segnalato che meriterebbe maggior approfondimento, non consentito in questa sede, la questione relativa alla corrispondenza tra giudicato e contenziosità: solo il procedimento contenzioso, garantendo alle parti lo spazio per esercitare la difesa, manifesta, secondo una parte dottrina e della giurisprudenza (v. Cass., sez. un., 28/09/2016, n. 27073 e Cass, ord., 26/06/2018, n. 16862), l'attitudine al giudicato. Da ciò discende l'orientamento che esclude, con riferimento ai procedimenti camerali non contenziosi, la caratteristica della decisorietà e, quindi, la ricorribilità ex art. 111, settimo comma.

La definitività consiste invece nella mancanza di qualunque mezzo di riesame contro il provvedimento.

2.2. La seconda nozione chiave della norma di cui all'art. 111, settimo comma (già secondo), Cost. è quella di "violazione di legge".

A tale proposito è fondamentale, come punto di riferimento da cui partire, la sentenza delle Sezioni Unite della S.C. n. 5888 del 16/05/1992¹¹, così ufficialmente massimata: «*Con il ricorso per cassazione di cui all'art. 111, comma secondo, Cost. si possono denunciare soltanto "violazioni di legge", con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso, sia alla legge regolatrice del processo. Pertanto la inosservanza del giudice civile all'obbligo della motivazione su questioni di fatto integra "violazione di legge", e come tale è denunciabile con il detto ricorso, quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un requisito di forma indispensabile), la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi" (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie.*».

La nozione di violazione di legge, prima di questo arresto, era stata intesa come integrante anche il pieno controllo della motivazione del provvedimento impugnato, anche in ragione del primo comma (ora sesto) della disposizione costituzionale. In particolare, la giurisprudenza anteriore alla pronuncia in parola riteneva che la garanzia del ricorso straordinario per cassazione fosse da intendersi anche a presidio dell'obbligo di motivazione. Il ricorso per violazione di legge, dunque, non poteva che ricomprendere anche la possibilità di denunciare in sede di legittimità il vizio della motivazione.

La sentenza del 1992, relativa peraltro ad un ricorso per cassazione avverso una decisione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, interviene in modo netto sulla giurisprudenza precedente – peraltro non del tutto univoca sul punto – traendo argomenti anche dall'allora recente modifica della norma sul ricorso (ordinario) per cassazione contenuta nel nuovo Codice di procedura penale.

Secondo la Corte, l'interpretazione fino a quel momento seguita è eccessivamente rigida¹². Ad avviso della S.C., la Costituzione impone unicamente il controllo sulla motivazione nei termini in cui è

¹¹ In Foro it., 1992, I, 1737, con nota di C.M. Barone; in Giur. it., 1994, 5, I, 1, p. 804, con nota di M. De Cristofaro, *Ricorso straordinario per cassazione e censure attinenti alla difettosa motivazione (del rapporto fra art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ed art. 111, secondo comma, Cost.)*.

¹² Nella motivazione della sentenza in parola, con riferimento all'interpretazione precedente rimasta pressoché ferma – all'epoca – per oltre un quarantennio, anche se oggetto di critica da una parte della dottrina, le Sezioni Unite osservano che «*In effetti, riconnettendo l'obbligo della sufficienza e logicità della motivazione, qualificato principio generale dell'ordinamento, all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali costituzionalmente sancito, e correlativamente ritenendo riferibile a quell'obbligo la garanzia costituzionale del ricorso per cassazione per violazione di legge, questa Corte ha sostanzialmente conferito valore costituzionale alla norma, novellata, del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., con conseguente rigidità del sistema codificato*». E nella parte successiva della motivazione della

possibile dedurlo direttamente dal primo (ora sesto) comma dell'art. 111, e cioè un controllo limitato alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nonché di motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. Oltre tali limiti il sindacato sulla motivazione non è costituzionalmente imposto¹³.

In tal modo la Corte di cassazione delinea, in sostanza, la differenza tra il ricorso per cassazione ordinario e quello straordinario. Il primo, soggetto alla discrezionalità del legislatore quanto all'individuazione dei motivi proponibili, consente - ovviamente, con riferimento alla formulazione vigente al tempo della pronuncia - un più ampio ambito di censura; il secondo, invece, non direttamente disciplinato all'art. 360 cod. proc. civ., è astretto al contenuto della garanzia costituzionale e, quindi, attraverso di esso il vizio della motivazione può essere censurato solamente nei limiti della "garanzia minima voluta dal legislatore costituzionale" (e per definire tale garanzia minima le S.U. richiamano una risalente giurisprudenza della S.C., in particolare Cass. 778/49 e Cass. 19/07/1965, n. 1637).

sentenza *de qua* le medesime Sezioni Unite rilevano che: «*l'insufficiente considerazione della diversità di formulazione fra l'art. 111, 2° comma, Cost. e l'art. 360, 1° comma, c.p.c., ha contribuito a sancire – come già detto – una sorta di “costituzionalizzazione”, con correlativa rigidità della disciplina del ricorso per cassazione risultante dal codice di procedura civile. Appare infatti evidente che se la violazione della legge menzionata nel 2° comma dell'art. 111 Cost. deve intendersi in senso comprensivo anche dei vizi di motivazione così come elencati nell'articolo del codice, quest'ultimo non potrebbe essere modificato senza una previa revisione del primo. Per conseguenza, poiché la garanzia costituzionale del ricorso per cassazione è una sola, senza distinzioni per le sentenze pronunciate nel processo civile o penale o nei processi speciali, il dilemma che viene a porsi è fra l'erroneità dell'estensione della garanzia stessa, nel sistema processualciviltistico, a tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., e l'incostituzionalità del più rigoroso regime introdotto nel nuovo codice di procedura penale. Tuttavia, nell'opinione delle Sezioni Unite l'interpretazione che condurrebbe a quest'ultima grave conseguenza, ponendo in crisi la recente riforma del rito penale, è non soltanto non obbligata, ma al contrario può e deve essere abbandonata (è da rammentare che sporadiche e scarse indicazioni in tal senso, le quali non ebbero seguito, furono già espresse nelle sentenze n. 2646 del 1971 e n. 2329 del 1981)*».

Aggiungono, altresì, le Sezioni Unite che il legislatore del nuovo codice di procedura penale non si è sentito vincolato, nel disciplinare il ricorso per cassazione come rimedio generale contro le sentenze e contro i provvedimenti relativi alla libertà personale (oltre che contro numerosi altri), ad una nozione di "violazione di legge" quale quella già offerta da quella Corte nell'ambito del sistema processualciviltistico. Evidenziano, inoltre, che contro la nuova impostazione codicistica (di procedura penale) non risulta siano (all'epoca) state levate denunce di incostituzionalità da parte della dottrina o eccezioni di incostituzionalità a difesa di ricorsi travalicanti i limiti di cui all'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. e che neppure risultano essere stati sollevati dubbi di costituzionalità a proposito dei tentativi (all'epoca) di riforma dell'art. 360 c.p.c., volti a sopprimere o a modificare in senso restrittivo la norma del n. 5 di tale articolo. Osservano, in aggiunta, «*come dato storicamente e giuridicamente assai significativo*», che la giurisprudenza di legittimità precedente non si era fondata su una diretta interpretazione della norma della Costituzione ma aveva ricompreso nella garanzia costituzionale il ricorso per cassazione per vizi di motivazione sulla base dell'affermazione che esso rispondeva ad un principio generale dell'ordinamento.

¹³ Si legge, infatti, nella sentenza n. 5888 del 1992 che «*ai fini dell'applicazione diretta del secondo comma dell'art. 111 Cost. [all'epoca vigente] nei casi in cui la legge ordinaria lacunosa, il ricorso in Cassazione riguardante la motivazione può derivare la sua disciplina soltanto dalla connessione della norma del secondo comma con quella del primo comma dello stesso articolo, la quale prescrive l'obbligo di motivare tutti i provvedimenti giurisdizionali. Raccordando la funzione di tale precetto, diretto ad assoggettare a controllo l'effettiva esplicazione del diritto di difesa delle parti nel processo e la formazione del giudizio sulla sola base della soggezione del giudice alla legge, con lo scopo della norma che sottopone tutte le sentenze al controllo di legalità della Corte di Cassazione, diretta ad assicurare l'uniformità di interpretazione e applicazione del diritto oggettivo a tutela dell'uguaglianza dei cittadini e il loro giusto trattamento nel processo, si desume in primo luogo che tra le violazioni di legge denunciabili in Cassazione non può non ricomprendersi quella dell'obbligo di rendere palesi i motivi delle decisioni, e in secondo luogo che l'oggetto della denuncia può riguardare soltanto l'esistenza della motivazione in sé, senza estendersi al confronto del contenuto della motivazione con le risultanze del processo.*

Quest'ultima possibilità può ovviamente essere prevista dal legislatore ordinario che voglia mettere a disposizione delle parti una più estesa tutela e quindi, com'è nel codice di procedura civile attuale, un ricorso per cassazione dal contenuto più ampio, ma essa non rientra nella garanzia minima voluta dal legislatore costituzionale.

Considerando la pronuncia del 1992 da una prospettiva a noi contemporanea, risulta evidente che, nell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale, la statuizione del 1992 ha subito conferme e smentite.

Quanto all'ambito del controllo della motivazione riservato alla Corte di cassazione, il ragionamento della sentenza n. 5888/92 ha trovato conferma nelle modifiche restrittive operate dal legislatore al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. nel 2012 con l'art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134¹⁴. Nella formulazione attualmente vigente, infatti, nel n. 5 in parola non si fa riferimento alla motivazione, ma all'«*omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti*» e la nozione di violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. è stata valorizzata dalla sentenza delle Sezioni Unite della S.C. n. 8053 del 7/04/2014, che al riguardo ha affermato il principio così ufficialmente massimato: «*La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione*».

E non risulta che siano stati finora sollevati fondati dubbi sulla costituzionalità della nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

Sotto altro profilo, invece, la pronuncia del 1992 di cui si sta discorrendo è stata sconfessata alcuni anni dopo dallo stesso legislatore, il quale con il d.lgs. 40/2006 ha inserito un ultimo comma nell'art. 360 cod. proc. civ. che stabilisce che «*le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi della sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge*».

Pertanto, secondo la normativa di rito attualmente vigente, i motivi del ricorso per cassazione sono gli stessi, sia che si tratti del mezzo ordinario sia che si tratti di quello straordinario.

Va pure sottolineato che l'intervento del legislatore è stato all'epoca sicuramente opportuno, in quanto, pur essendo condivisibile l'argomentazione espressa dalle Sezioni Unite del 1992 sull'effettiva consistenza della garanzia costituzionale del controllo della motivazione, risultava sicuramente problematico e poco convincente che la riduzione del sindacato sul difetto di motivazione operasse

¹⁴ A norma dell'art. 54, comma 3, del decreto sopra richiamato, tale disposizione si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione.

Va pure evidenziato che le S.U., con la sentenza 7/04/2014, n. 8053, hanno affermato che le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed i limiti d'impugnazione della "doppia conforme" ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 348-ter cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità; ne consegue che l'art. 54, comma 3-bis, del d.l. n. 83 del 2012, quando stabilisce che «*le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546*», si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull'appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito.

solo per il ricorso straordinario, con conseguenti dubbi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) rispetto al ricorso ordinario.

È del tutto evidente che la sentenza in parola, al di là della condivisibilità o meno dell'apparato motivazionale offerto, costituisce rispetto alle aperture di cui al già richiamato arresto del 1953, un punto di svolta, evidenziandosi che la Corte di cassazione, proprio negli anni 90, era impegnata nel dibattito sulla crisi dovuta al sempre crescente carico dei suoi ruoli e sulla difficoltà ad esercitare, proprio per questo, la sua funzione nomofilattica e risultando ormai chiaro – come evidenziato a gran voce dalla dottrina – che l'apertura interpretativa sull'art. 111 Cost. degli anni Cinquanta è risulta controproducente: da strumento per estendere la funzione nomofilattica della Corte in aree prima precluse al controllo di legittimità, è diventata poi fonte di un contenzioso che, per le sue dimensioni, è diventato ingestibile e non sostenibile.

2.3. Nell'ideale percorso giurisprudenziale delineato all'inizio del presente paragrafo, particolarmente interessante risulta l'esame della sentenza del 3/03/2003, n. 3073¹⁵, con cui le Sezioni Unite della S.C., a composizione di un contrasto, hanno affermato che, qualora il provvedimento impugnato sia privo dei caratteri della decisorietà in senso sostanziale (come nel caso dei provvedimenti resi in tema di omologazione, iscrizione e pubblicazione di deliberazioni assembleari di società, secondo le previsioni degli artt. 2411 e 2436 c.c., nella disciplina anteriore all'entrata in vigore delle norme di semplificazione dettate dall'art. 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340), il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. non è ammissibile neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, ed in particolare del diritto al riesame da parte di un giudice diverso, atteso che la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi ed i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato, e non può pertanto avere autonoma valenza di provvedimento decisorio, se di tale carattere detto atto sia privo, stante la strumentalità della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione nel merito.

Nella specie esaminata dalle Sezioni Unite, era stato impugnato il decreto con il quale la Corte d'appello - adita dal socio dissenziente avverso il decreto del tribunale di omologazione di una deliberazione modificativa dell'atto costitutivo di una società per azioni con riguardo alla durata della società - aveva rigettato il reclamo per carenza di legittimazione attiva del socio dissenziente, ritenuto non abilitato a partecipare al procedimento di omologazione della delibera modificatrice dell'atto costitutivo, né ad impugnare il correlato decreto di omologazione. Le S.U., enunciando il ricordato principio, hanno dichiarato inammissibile il proposto ricorso straordinario per cassazione.

In sostanza, il provvedimento a contenuto processuale (relativo cioè a diritti soggettivi processuali, quale il diritto al riesame o all'impugnazione) non può assumere i caratteri di definitività e decisorietà se tali caratteri non sono propri della decisione di merito. Il diritto d'azione è strumentale rispetto al diritto sostanziale, per cui al diritto processuale non può essere attribuita più ampia tutela rispetto a quella che è ammessa contro l'atto ad effetti sostanziali (il provvedimento conclusivo).

¹⁵ In Foro it., 2003, 7, I, 2090.

Peraltro, le Sezioni Unite hanno pure precisato che, in tal modo, la tutela giurisdizionale non subisce alcun pregiudizio – sicché è inconferente nella specie il richiamato all'art. 24 Cost. – in quanto: a) la parte può in ogni tempo chiedere la modifica o la revoca del decreto (ai sensi dell'art. 742 cod. proc. civ.), trattandosi di provvedimento inidoneo al giudicato e quindi a determinare le preclusioni ad esso connesse; b) perché essa può azionare nelle forme ordinarie il diritto vantato (con riferimento alla specie in quella sede esaminata, impugnando la delibera modificatrice dell'atto costitutivo).

2.4. A conclusione di questo percorso ideale e tirando le fila del discorso, può affermarsi che la giurisprudenza di legittimità, dopo aver confermato per decenni l'orientamento volto ad ampliare l'ambito di operatività del ricorso straordinario, considerato garanzia ineliminabile, e, quindi, da ritenere esperibile in relazione ad una sempre più vasta gamma di provvedimenti possibili, aventi le caratteristiche già sopra individuate, e con riferimento alle forme più estese di motivi di censura, si è successivamente attestata, tendenzialmente, su una posizione più rigorosa che ha progressivamente ridimensionato lo spazio di operatività del ricorso in parola, sia sotto il profilo dei provvedimenti impugnabili (sul punto non sempre coerentemente), sia sotto il profilo dei motivi di ricorso (questione, quest'ultima ormai superata dal già richiamato intervento del legislatore del 2006).

Potrebbe a prima vista apparire porsi in controtendenza rispetto al *trend* evidenziato la sentenza delle Sezioni Unite della S.C. 2/02/2016, n. 2016. Tale consesso, pronunciando sul contrasto venutosi a creare sulla censurabilità o meno dell'ordinanza di cui all'art. 348-*ter* c.p.c., dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, e a fronte del silenzio del legislatore a tale riguardo, ha affermato che la ricorribilità per cassazione di tale ordinanza, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348-*bis*, comma 2, e 348-*ter*, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso. Ma, come pure evidenziato autorevolmente in dottrina¹⁶, più che essere indicativa di un ritorno al passato e all'opzione estensiva operata dalla S.C. nel 1953, la decisione del 2016 va letta alla luce della particolarità della situazione processuale prevista dagli articoli del codice di rito appena richiamati ed alla necessità di porre rimedio ad una lacuna legislativa.

Come è stato evidenziato in dottrina¹⁷, l'orientamento più recente della S.C. in relazione al ruolo e ai confini del ricorso straordinario per cassazione non è stato stravolto dalla sentenza n. 1914 del 2016, ben potendo ritenersi che l'esigenza, riconosciuta da più parti, di assicurare all'ordinanza filtro in parola un riesame impugnatorio nel caso sottoposto allo scrutinio delle S.U., abbia indotto queste ultime ad ammettere il rimedio straordinario al fine di evitare «arbitri» del giudice di appello ed impedire un sovraccarico di contenzioso, in quanto le questioni deducibili in appello - ma in concreto negate, qualora l'impugnazione fosse indebitamente dichiarata inammissibile per ragioni processuali - finirebbero per ricadere comunque sulla Corte di cassazione, una volta escluso l'appello e negata

¹⁶ R. Tiscini, *Ricorso straordinario in cassazione, evoluzioni giurisprudenziali, certezze e incertezze*, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2018, 11, 847 e ss.; del medesimo A., v. anche lo scritto fondamentale *Il ricorso straordinario in cassazione*, Torino, 2005.

¹⁷ R. Tiscini, *Ricorso straordinario in cassazione, evoluzioni giurisprudenziali, certezze e incertezze*, cit., p. 851-852, Idem, *Impugnabilità dell'ordinanza filtro per vizi propri. L'apertura delle Sezioni Unite al ricorso straordinario*, in Il Corriere giur., 8-9, 2016, 1137 e ss.

l'impugnazione avverso l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. – attraverso il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado¹⁸.

4. La giurisprudenza sul tema all'esame degli ultimi cinque anni

4.1. In tema di ordinanza che dichiara l'appello inammissibile in assenza di ragionevole probabilità di accoglimento (art. 348-bis c.p.c.)

Sez. Un., Sentenza n. 1914 del 2/02/2016 (Rv. 638368 - 01), Rovelli, est. Di Iasi, già sopra richiamata e così ufficialmente massimata:

«L'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348-ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348-bis, comma 2, e 348-ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso».

4.2. In tema di provvedimento della Corte d'appello reso in sede di reclamo ai sensi dell'art. 814 c.p.c. per la liquidazione del compenso degli arbitri.

Sez. Un., Sentenza n. 25045 del 07/12/2016 (Rv. 641779 - 02), Pres. Canzio, Est. Ragonesi, così ufficialmente massimata:

«Alla luce della compiuta giurisdizionalizzazione dell'arbitrato operata dal d.lgs. n. 40 del 2006, deve ritenersi ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza resa dalla corte di appello, in sede di reclamo, contro il provvedimento del presidente del tribunale di determinazione del compenso degli arbitri ex art. 814 c.p.c. come riformato dal d.lgs. citato, atteso che quell'ordinanza ha natura giurisdizionale a tutti gli effetti, ed è caratterizzata dai requisiti di decisorietà e definitività, incidendo sul diritto soggettivo al compenso con efficacia di giudicato senza che ne sia possibile la modifica o revoca attraverso l'esperimento di alcun altro rimedio giurisdizionale».

4.3. In tema di provvedimenti cautelari d'urgenza anticipatori

Sez. Un., Ordinanza, n. 6039 del 28/02/2019 (Rv. 652978 - 01), Pres. Curzio - Est. Bruschetta, così ufficialmente massimata:

«Nel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito delle modifiche di cui all'art. 2, comma 3, lett. e bis, del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella l. n. 80 del 2005, (così come nel precedente) contro i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito, emessi "ante causam" ai sensi dell'art. 700 c.p.c., non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto tali provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato, ancorché nessuna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse ad iniziare l'azione di merito. peraltro il ricorso proposto non può essere esaminato, benché il ricorrente lo richieda, neppure come ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c, essendo anch'esso inammissibile finché l'istante non abbia iniziato il giudizio di merito».

4.4. In tema di provvedimenti *de potestate*

Sez. Un., Sentenza n. 32359 del 13/12/2018 (Rv. 651820 - 02), Pres. Mamone - Est. Sambito, così ufficialmente massimata:

¹⁸ V. R. Tiscini, op. ult. cit., secondo cui «l'accesso in cassazione ex art. 111, comma 7° Cost., avverso l'ordinanza filtro viziata per ragioni proprie è da leggersi quale "male minore" rispetto ad una alternativa che potrebbe rivelarsi deteriore nella prospettiva del sovraccarico del contenzioso».

«I provvedimenti "de potestate", emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., hanno attitudine al giudicato "rebus sic stantibus", in quanto non sono revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi; pertanto, il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica i predetti provvedimenti, è impugnabile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.»

Sez. 1 -, Ordinanza n. 28724 del 16/12/2020 (Rv. 659934 - 01), Pres. Genovese – Est. Caradonna, così ufficialmente massimata:

«E' inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. avverso i provvedimenti provvisori "de potestate" (nella specie: il decreto con il quale il tribunale autorizza i servizi sociali a sospendere gli incontri tra il genitore ed il figlio), trattandosi di provvedimenti privi dei caratteri della decisorietà poiché sprovvisti di attitudine al giudicato "rebus sic stantibus" per la loro provvisorietà, nonché della definitività, in quanto non sono emessi a conclusione di un procedimento e possono essere revocati, modificati o riformati dallo stesso giudice che li ha emessi anche in assenza di nuovi elementi sopravvenuti».

4.5. In tema di provvedimenti in materia fallimentare

Sez. Un., Sentenza n. 27073 del 28/12/2016 (Rv. 641811 – 01 e Rv. 641811 - 02), Pres. Rordorf - Est. De Chiara, così ufficialmente massimata:

massima n. 1: *«Il decreto con cui il tribunale dichiara l'inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell'art. 162, comma 2, l.fall. (eventualmente, anche a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell'art. 179, comma 1) ovvero revoca l'ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell'art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., non avendo carattere decisorio. Invero, tale decreto, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato»;*

massima n. 2: *«Il decreto con cui il tribunale definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, ha carattere decisorio, poiché è emesso all'esito di un procedimento di natura contenziosa ed è, quindi, idoneo al giudicato, ma, essendo reclamabile ai sensi dell'art. 183, comma 1, l.fall., non è definitivo e, quindi, soggetto a ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., il quale è, invece, proponibile avverso il provvedimento della corte d'appello conclusivo del giudizio sull'eventuale reclamo».*

Sez. 1, Ordinanza n. 3871 del 17/02/2020 (Rv. 657057 - 01), Pres. De Chiara – Est. Ferro, così ufficialmente massimata:

«Il decreto di liquidazione del compenso al curatore deve essere specificamente motivato in ordine alle opzioni discrezionali adottate dal giudice di merito così come demandategli dall'art. 39 l.fall. e dalle norme regolamentari ivi richiamate, con conseguente nullità del decreto predetto qualora lo stesso risulti del tutto privo di motivazione, ovvero corredato di parte motiva soltanto apparente, denunciabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.; la motivazione tuttavia può essere anche implicita, ossia integrata dal contenuto dell'istanza e dai relativi allegati, ma con richiami espliciti ai parametri applicati, non bastando il mero richiamo all'istanza del curatore, se privo dei criteri in concreto adottati».

Sez. 1, Sentenza n. 4346 del 20/02/2020 (Rv. 657080 - 01), Pres. Federico – Est. Amatore, così ufficialmente massimata:

«Il decreto emesso dal tribunale in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 36, comma 2, l.fall., sul provvedimento reso dal giudice delegato in ordine all'impugnativa del programma di liquidazione adottato dal curatore non ha natura definitiva e decisoria, in quanto non incide con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale,

rientrando viceversa tra i provvedimenti di controllo sull'esercizio del potere amministrativo del curatore, espresso attraverso un atto avente funzione pianificatrice e di indirizzo; ne consegue che il decreto non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.».

Sez. 1, Ordinanza n. 25316 del 11/11/2020 (Rv. 659732 - 01), Pres. Cristiano – Est. Ferro, così ufficialmente massimata:

«In tema di concordato fallimentare, il provvedimento del tribunale che in sede di reclamo confermi il decreto con cui il giudice delegato ha respinto la domanda di concordato, sostituendosi al prescritto parere del comitato dei creditori, ai sensi dell'art. 41 l.fall., manca del carattere di decisorietà e definitività, non precludendo la riproponibilità della proposta, sicchè non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.».

Sez. 1, Ordinanza n. 25445 del 11/11/2020 (Rv. 659735 - 01), Pres. Cristiano – Est. Campese, così ufficialmente massimata:

«In tema di concordato preventivo "con riserva", non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., difettando del carattere della decisorietà, il decreto della corte d'appello reiettivo del reclamo proposto avverso il provvedimento del tribunale che abbia concesso un termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, l.fall.».

Sez. 1, Ordinanza n. 30454 del 21/11/2019 (Rv. 656272 - 01), Pres. Didone – Est. Pazzi, così ufficialmente massimata:

«Il provvedimento con il quale il Tribunale rigetta il reclamo avverso il decreto del giudice delegato che, a seguito di trasferimento immobiliare, dispone la cancellazione delle ipoteche, ai sensi dell'art. 108, comma 2, l.fall., è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., stante la sua incidenza sui diritti reali di garanzia che diversamente verrebbero sacrificati in via definitiva, non essendo detto provvedimento altrimenti impugnabile».

4.6. In tema di azione di classe

Sez. Un., Sentenza n. 2610 del 01/02/2017 (Rv. 642267 - 01), Pres. Rordorf - Est. Petitti, così ufficialmente massimata:

«L'ordinanza di inammissibilità dell'azione di classe proposta ex art. 140-bis del d.lgs. n. 206 del 2005, adottata dalla corte di appello in sede di reclamo, non è impugnabile con il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost., ove la detta azione sia finalizzata ad ottenere la tutela risarcitoria di un pregiudizio subito dai singoli appartenenti alla classe e non anche di un interesse collettivo, essendo il medesimo diritto tutelabile attraverso l'azione individuale volta ad ottenere il risarcimento del danno; peraltro, la dichiarazione di inammissibilità preclude la riproposizione dell'azione da parte dei medesimi soggetti, ma non ad opera di tutti gli altri appartenenti alla classe che non abbiano aderito all'azione oggetto di quella declaratoria».

4.7. In tema di provvedimenti di volontaria giurisdizione in materia di accettazione beneficiata dell'eredità

Sez. Un., Sentenza n. 11849 del 15/05/2018 (Rv. 648546 - 01), Pres. Petitti - Est. Manna, così ufficialmente massimata:

«Il decreto con cui la Corte di appello rigetta o dichiara inammissibile la domanda di separazione dei beni mobili del defunto da quelli dell'erede, ex art. 517 c.c., pur essendo un provvedimento di volontaria giurisdizione, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto idoneo, una volta decorso il termine di decadenza di cui all'art. 516 c.c., ad incidere definitivamente in maniera negativa sul diritto del creditore del "de cuius" a

costituirsì un titolo di preferenza, sui beni oggetto della garanzia patrimoniale su cui aveva fatto affidamento, rispetto ai creditori particolari dell'erede».

4.8. In tema di processo esecutivo

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27614 del 03/12/2020 (Rv. 660055 - 01), Pres. Amendola – Est. Tatangelo, così ufficialmente massimata:

«In tema di estinzione del processo di esecuzione, non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione, mancando il carattere della definitività: a) l'ordinanza di estinzione, nella parte recante regolamento delle spese del processo estinto, avverso la quale è esperibile il reclamo al collegio ex art. 630, ultimo comma, c.p.c.; b) i provvedimenti consequenziali all'estinzione, adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 632, comma 2, c.p.c., in quanto suscettibili di opposizione agli atti esecutivi».

4.9. In tema di procedimento civile in genere

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5712 del 03/03/2020 (Rv. 657298 - 01), Pres. Frasca – Est. D'Arrigo, così ufficialmente massimata:

«Qualora l'appello (nella specie, avanzato avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) sia inammissibile in quanto strumento processuale radicalmente diverso da quello corretto, non può operare la "translatio iudicii" perché l'impugnazione proposta è inidonea, anche solo in astratto, a configurare l'instaurazione di un regolare rapporto processuale, né l'appello può convertirsi in ricorso per cassazione, giacché difetta dei requisiti di validità dell'atto nel quale dev'essere convertito, essendo il ricorso di legittimità, mezzo di impugnazione a critica vincolata (a maggior ragione, se proposto in via straordinaria ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.), strutturalmente diverso».

Sez. 1, Ordinanza n. 18611 del 07/09/2020 (Rv. 659232 - 01), Pres. Giancola – Est. Parise, così ufficialmente massimata:

«L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricsuzione non è impugnabile con il ricorso straordinario per Cassazione: essa infatti, pur avendo natura decisoria (atteso che decide su un'istanza diretta a far valere concretamente l'imparzialità del giudice, la quale costituisce non soltanto un interesse generale dell'amministrazione della giustizia, ma anche, se non soprattutto, un diritto soggettivo della parte) manca tuttavia del necessario carattere della definitività, in quanto la non impugnabilità "ex se" dell'ordinanza non esclude che il suo contenuto sia suscettibile di essere riesaminato nel corso dello stesso processo attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o col concorso del) "iudex suspectus". L'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice invano ricsuto si converte in motivo di nullità dell'attività spiegata dal giudice stesso, e quindi di gravame della sentenza da lui emessa».

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19162 del 15/09/2020 (Rv. 658838 - 01), Pres. Ferro – Est. Falabella, così ufficialmente massimata:

«Contro una sentenza di primo grado ed in assenza dell'accordo tra le parti per omettere l'appello, non è ipotizzabile il rimedio del ricorso straordinario per cassazione, in quanto l'art. 111, comma 7, Cost. ha la finalità di ammettere tale mezzo di impugnazione solo contro provvedimenti per i quali la legge non prevede o limita il ricorso per cassazione, con esclusione di quelli per i quali è possibile l'appello».

4.10. In tema di protezione internazionale

Sez. 1, Ordinanza n. 18801 del 10/09/2020 (Rv. 658814 - 01), Pres. Tria – Est. Solaini, così ufficialmente massimata:

«In tema di procedimenti in materia di protezione internazionale, non è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione la statuizione sulla richiesta di sospensione, ex art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, degli effetti del decreto del tribunale che si sia pronunciato sulla domanda di protezione, non trattandosi di provvedimento di natura decisoria, considerato che, anche in caso di mancata sospensione degli effetti del decreto di rigetto della menzionata domanda, la sfera giuridica del richiedente non rimane compromessa in via definitiva, ma solo temporanea, potendo egli beneficiare integralmente, in caso di esito favorevole del giudizio di legittimità, dell'eventuale riconoscimento dello "status" di rifugiato, della protezione sussidiaria o di quella umanitaria».

4.11. In tema di condominio

Sez. 1 -, Sentenza n. 11756 del 17/06/2020 (Rv. 657955 - 01), Pres. Acierno – Est. Acierno, così ufficialmente massimata:

«Nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale la Corte di cassazione non è competente a pronunciarsi sull'istanza di sospensiva dell'esecutività del provvedimento impugnato, poiché l'art. 35 del d.lgs. n. 25 del 2008 attribuisce tale potere in via esclusiva al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, come già previsto in via generale dall'art. 373, comma 1, c.p.c.; né davanti al giudice di legittimità può essere impugnato il rigetto dell'istanza di sospensiva pronunciato dal giudice di merito, trattandosi di provvedimento non definitivo a contenuto cautelare, in relazione al quale è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.».

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15995 del 28/07/2020 (Rv. 658464 - 01), Pres. Lombardo – Est. Scarpa, così ufficialmente massimata:

«In tema di condominio negli edifici, non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione contro il decreto della Corte di appello che, in sede di reclamo, abbia provveduto sulla domanda di revoca dell'amministratore, al fine di proporre, sotto forma di vizi "in iudicando" o "in procedendo", censure che rimettano in discussione la sussistenza o meno di gravi irregolarità nella gestione (nella specie, riconducibili alla mancata convocazione dell'assemblea), perché tale statuizione, adottata all'esito di un procedimento di volontaria giurisdizione, è priva di efficacia decisoria e non incide su situazioni sostanziali di diritti o "status", potendo invece il decreto essere impugnato davanti al giudice di legittimità limitatamente alla statuizione sulle spese di giudizio, concernente posizioni giuridiche soggettive di debito e credito, che discendono da un autonomo rapporto obbligatorio».

4.12. In tema di successioni

Sez. U -, Sentenza n. 10107 del 16/04/2021 (Rv. 661209 - 01), Pres. Tirelli – Est. Criscuolo, così ufficialmente massimata:

«In tema di esonero dell'esecutore testamentario dal suo ufficio, il provvedimento del presidente del tribunale è reclamabile davanti al presidente della corte d'appello, ma la decisione assunta da quest'ultimo non è impugnabile per cassazione con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., mancando dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale; non rileva in senso contrario la denuncia di un vizio di giurisdizione o competenza, posto che la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo mutua la natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può aver autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo».